

**IPOTESI DI  
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL  
PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'A.P.T. PER IL  
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 E PER  
L'ANNUALITA' ECONOMICA 2008**

**INTEGRATIVO ALL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI  
E AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA  
11.04.2008**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N° 93 del 25-5-08**



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document, including a large signature that appears to be 'F. L. G. R.' and several other illegible signatures.

## ART. 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto si applica al personale appartenente alle categorie A, B, C, D dell'APT con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato e/o distaccato presso l'APT e disciplina esclusivamente le materie e gli istituti che i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno individuato quali argomenti oggetto di contrattazione integrativa. Per le materie e gli istituti non disciplinati e/o rimodulati nel presente contratto restano in vigore le discipline già adottate nel C.C. D. I. 2002-2005 e succ. modifiche ed integrazioni.
2. La durata del presente contratto è corrispondente a quella prevista dal C.C.N.L. di riferimento sottoscritto l'11.4.2008 per quanto attiene al quadriennio normativo 2006-2009. La parte economica del presente contratto ha validità fino al 31.12.2008. Con cadenza annuale si procederà alla verifica dell'applicazione del presente contratto e alla rimodulazione delle modalità di utilizzo delle risorse economiche.
3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato integrativo ad eccezione che una delle parti, almeno tre mesi prima della naturale scadenza, ne chieda la disdetta. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino alla loro sostituzione con successivo contratto integrativo.


## Art. 2

### DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sono ammessi i soggetti sindacali previsti dall'art. 10 del C.C.N.L. 1 Aprile 1999 e precisamente :

1. la R.S.U. eletta in base all'Accordo Collettivo Nazionale Quadro siglato in data 7 Agosto 1998;
2. le Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L..


Ai fini della composizione della delegazione di parte sindacale sono ammessi al tavolo delle trattative i rappresentanti delle OO.SS. territoriali.



### Art. 3

#### TEMPI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

1. Le convocazioni della delegazione trattante sono effettuate, con l'utilizzo delle modalità più efficaci e veloci tra le quali anche quelle informatiche almeno 7 giorni prima, di norma, della data prevista per le riunioni, salvo motivi di particolare urgenza, e contengono l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e la necessaria eventuale documentazione relativa agli stessi.
2. Nel caso in cui le parti ne facciano richiesta l'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni dalla richiesta o in tempi più brevi per motivi di particolare urgenza.
3. L'Amministrazione si impegna a convocare regolarmente le riunioni per la contrattazione e la concertazione in orari non coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative del personale in modo da evitare, per quanto possibile, il ricorso all'utilizzazione del monte ore disponibile per le esigenze dei rappresentanti sindacali e consentire la più ampia partecipazione dei componenti alla trattativa.
4. Relativamente alle procedure di concertazione si fa riferimento alle modalità e ai tempi previsti dall'art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22.01.2004.
5. Nei provvedimenti conseguenti ad atti di contrattazione e concertazione adottati dall'Amministrazione dovranno essere richiamate le modalità di relazioni sindacali effettuate.
6. I verbali ed i documenti delle riunioni di contrattazione e concertazione sono raccolti dall'Ufficio Personale dell'APT e a disposizione dei soggetti componenti delle delegazioni trattanti.
7. L'Amministrazione si impegna a fornire preventivamente tutte le informazioni relative all'organizzazione del lavoro, a variazioni delle dotazioni organiche, alla gestione delle risorse umane, alle iniziative sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, al trasferimento di attività nonché sulle materie di carattere finanziario ed in particolare in fase di predisposizione del bilancio di previsione annuale.
8. Il presente contratto sarà distribuito gratuitamente a tutti i dipendenti a cura dell'ufficio Personale dell'APT.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large cursive signature at the top left, a signature at the top right, and several sets of initials or smaller signatures below them.

## ART.4

### DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI

In tema di diritti e prerogative sindacali si richiama la normativa nazionale vigente nonché le specifiche normative contrattuali di comparto in materia.

## ART. 5

### PARI OPPORTUNITA'


1. L'Amministrazione garantisce pari opportunità a uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e nel trattamento del personale sul luogo di lavoro.
2. La delegazione trattante di parte pubblica coinvolge gli organismi di cui al D.Lgvo n. 198/2006 in materia di "Pari opportunità" quando all'ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti le tematiche delle pari opportunità ed in particolare le tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento all'orario di lavoro, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive al fine di conseguire condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi, per un reale equilibrio nei passaggi interni e nel conferimento delle posizioni organizzative.

### TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

## ART. 6

### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Le risorse finanziarie decentrate, distinte tra stabili e variabili ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.1.2004, con le integrazioni di cui al C.C.N.L. biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 9.5.2006 e dal C.C.N.L. 11.4.2008 biennio economico 2006-2007, per l'anno 2008 sono le seguenti:

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signatures are overlapping and appear to be from multiple individuals.

RISORSE STABILI	270.124,00
RISORSE VARIABILI	69.864,00
<b>TOTALE</b>	<b>339.988,00</b>

Di cui:

RISORSE STABILI Incremento 0.20% per alte professionalità Art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004 a destinazione vincolata Per alte professionalità dal 2003 al 2008	6.492,00
RISORSE non utilizzabili nell'anno 2008 e da riassegnare al fondo 2009	36.074,00
<b>TOTALE DA DETRARRE</b>	<b>42.566,00</b>

Le risorse decentrate disponibili a finanziare gli istituti contrattuali di incentivazione per l'anno 2008 risultano pertanto quantificate in € 297.422,00 e saranno così ripartite:

A	FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	172.578,00
B	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA e Progetti speciali	45.200,00
C	INDENNITA' VARIE (rischio , turno reperibilità, maneggio valori ecc.)	2.820,00
D	STRAORDINARIO	12.524,00
E	COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO	9.320,00
F	COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	=====
G	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	45.923,00
	INDENNITA' DI COMPARTO	9.057,00
	<b>TOTALE</b>	<b>297.422,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

## ART. 7

### CRITERI GENERALI DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI DELLA PRODUTTIVITA' E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Il fondo per retribuire gli incrementi di produttività ed il miglioramento qualitativo dei servizi erogati, come previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.1.2004, è quantificato per l'anno 2008 in € 45.200,00

Il fondo è utilizzato per promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale dell'amministrazione, la razionalizzazione delle risorse e delle attività, la flessibilità e una maggiore efficacia dell'azione amministrativa nell'erogazione dei servizi, l'innovazione e l'accrescimento professionale al fine del raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione annuali e pluriennali della Agenzia.

Le parti si impegnano a concertare, entro il primo semestre 2009, le modifiche da apportare al "Sistema permanente di valutazione" al fine di aggiornare la procedura con elementi valutativi più attinenti alle nuove esigenze organizzative ed in relazione all'incidenza della nuova normativa in materia di "assenze per malattia" sulle indennità accessorie.

Transitoriamente, per l'anno 2008, è confermata la procedura già attivata ai sensi della disciplina in essere. L'erogazione della quota di produttività avverrà sulla base dell'esito del processo di valutazione da parte del Direttore Generale dell'A.P.T. e sarà calcolata sulla combinazione tra la categoria di appartenenza ed il punteggio conseguito in fase di valutazione individuale.


## ART. 8

### INDENNITA' VARIE

Per la retribuzione delle indennità di rischio, si stanziano, per l'anno 2008, € 2.820,00.

#### 1. Indennità di rischio

Il Direttore Generale dell'A.P.T., all'inizio di ogni anno fatte salve eventuali variazioni, individua i nominativi dei dipendenti che svolgono, in maniera prevalente durante l'ordinario orario di lavoro, una delle attività individuate nella scheda "ALLEGATO 1", la cui prestazione comporta continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. L'importo dell'indennità di rischio è confermato (art. 41 CCNL 22.1.2004) in € 30,00 mensili corrisposto in proporzione ai giorni di effettivo servizio stimando convenzionalmente in 20 giornate mensili utili per il calcolo per l'orario articolato su 5 giornate e in 25 per l'orario articolato su 6 giornate.

Handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signatures are somewhat stylized and overlapping, with some appearing to be initials or short names. There is a small number '5' written near the bottom right of the signatures.

## ART. 9

### LAVORO STRAORDINARIO

Per la retribuzione del lavoro straordinario diurno, notturno e/o festivo per l'anno 2008 viene riconfermata la somma di € 12.524,00.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Devono essere preventivamente e formalmente autorizzate dal Direttore Generale nei limiti della somma stanziata annualmente per questo istituto.

Fermo restando il limite economico assegnato il limite massimo individuale è fissato in:

- 140 ore annue per i dipendenti di cat. A, B, C e D con esclusione dei dipendenti ai quali è conferito l'incarico di specifica responsabilità;
- 30 ore annue per i dipendenti di cat. D ai quali è conferito l'incarico di specifica responsabilità.

## ART. 10

### COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO

Per la retribuzione dei compensi per attività svolte in particolari condizioni di disagio vengono stanziati, per l'anno 2008, € 9.320,00


**Relativamente all'anno 2008**, ai dipendenti appartenenti alla categoria B e C, l'indennità per prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di disagio, per la partecipazione alle manifestazioni promozionali e di marketing strategico in Italia e all'estero, varia da € 150,00 a € 200,00 mensili.

Tutte le tipologie di indennità di disagio sono corrisposte in proporzione ai giorni di effettivo servizio stimando convenzionalmente in 20 le giornate mensili utili per il calcolo per l'orario articolato su 5 giornate e in 25 per l'orario articolato su 6 giornate. Le stesse non sono cumulabili tra loro, salvo nei casi esplicitamente previsti.

## ART. 11

### INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Per il finanziamento dell'area delle posizioni organizzative dell'A.P.T., si stanziano € 172.578,00.



La definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, istituita con L.R. n° 7/08 con decorrenza 1° luglio 2008, propedeutico all'approvazione della dotazione organica da parte della Giunta Regionale e in relazione alla grave carenza di organico, determinatasi a seguito della massiccia adesione alla L.R. 18/2006, art. 11 di incentivazione dell'esodo volontario di personale che in A.P.T. si è verificato esclusivamente per il personale titolare di posizione organizzativa, con conseguenti aggravii di compiti per le P.O. rimaste, oltre alle ulteriori assegnazioni di progetti e azioni promozionali da parte della Regione. Pertanto, si concorda di incrementare l'indennità di posizione organizzativa già in godimento, a far data dall' 1.01.2008 e fino al 31.12.2008, delle economie di spesa dovute alle cessazioni, nel limite delle disposizioni contrattuali.

L'indennità di posizione delle P.O. è rideterminata a far data dall'1.01.2009 in

- € 12.100,00 per le Posizioni di grado "A"
- € 10.890,00 per le Posizioni di grado "B"

Di istituire in via provvisoria e sperimentale nel corso dell'anno 2009 n° 3 Posizioni di Alta Professionalità .

Il maggiore onere è sostenibile nell'ambito delle risorse stabili già destinate, in misura inferiore alle annualità 2006/2007, per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle PO (art.17 comma 2 lett.c) CCNL 1.4.199 e nell'ambito delle risorse a destinazione vincolata per istituzione alte professionalità Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004.


## ART. 12

### **CRITERI DI UTILIZZO DELLA RISORSE LEGATE A FORME DI INCENTIVAZIONE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN CORRELAZIONE AGLI INCENTIVI DELLA PRODUTTIVITA' E/O ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O.**

La Regione Basilicata con D.G.R. N° 2806 del 7.12.2004 ha emanato le direttive in materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale. Le parti concordano di applicare le stesse direttive al personale dell'A.P.T., essendo un Ente strumentale della stessa.

Il presente articolo modifica il precedente art. 6 del C.C.D.I. autorizzato alla sottoscrizione con delibera del Commissario Straordinario n° 234 del 10.12.2007 e trova applicazione a partire dall'anno 2008 con riferimento ai compensi effettivamente erogati nel 2008 ed alla retribuzione accessoria (produttività e/o risultato) riferita al medesimo anno che verrà erogata nell'anno 2009.

Le risorse previste da leggi regionali per compensi relativi a commissioni, controlli, collaudi, risorse varie finalizzate al pagamento dei compensi per gruppi di lavoro e ogni





altra tipologia di incarico conferito dall'A.P.T. ai propri dipendenti, vengono monitorate e quantificate a consuntivo di ogni annualità e vanno ad incrementare le risorse variabili di cui all'art. 31 comma 3 del C.C.N.L. 24.1.04 dell'anno successivo, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lett. K del C.C.N.L. 1.04.1999.

Le risorse, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. g) del C.C.N.L. 1.4.1999, sono utilizzate per remunerare gli incarichi conferiti al personale dell'A.P.T. secondo le modalità, i criteri e nei limiti indicati nella DGR n° 2806/04.

Al fine di valorizzare e incentivare nella maniera più ampia tutto il personale con le necessarie competenze e professionalità e di favorire realmente il principio di rotazione dei dipendenti, in nessun caso possono essere conferiti al dipendente incarichi che determinino il superamento del limite dei compensi annui erogabili previsto dal comma 2 dell'art. 3 delle direttive di cui alla D.G.R. 2806/04.

E' fatta eccezione per il solo caso in cui si tratti di un unico incarico nell'anno per il quale sia prevedibile un compenso complessivo eccedente il limite sopra citato.

In tal caso l'incarico è conferibile fermo restando che le somme eccedenti tale limite non sono corrisposte al dipendente incaricato ma recuperate nell'ambito delle "risorse decentrate" in coerenza con il C.C.N.L. vigente (comma 4 art. 3 DGR 2806/04).

Nell'ottica di perseguire obiettivi di equilibrata gestione dei sistemi retributivi, è stabilita una correlazione tra i compensi annui percepiti dai dipendenti dell'A.P.T. per la remunerazione di ogni tipologia di incarico disciplinato dalla D.G.R. 2806/04 e la retribuzione accessoria attribuibile, a seguito della prevista valutazione, a titolo di produttività e/o di indennità di risultato per l'anno di riferimento. Tale correlazione prevede una riduzione graduale della retribuzione accessoria secondo i seguenti scaglioni:


COMPENSI LORDI EFFETTIVAMENTE EROGATI NELL'ANNO	PERCENTUALE RIDUZIONE della retribuzione accessoria attribuibile
Da 0 e fino a € 5.000	NESSUNA
Da € 5.001 a € 7.000	5%
Da € 7.001 a € 9.000	10%
Da € 9.001 a € 11.000	15%
Da € 11.001 a € 13.000	20%
Da € 13001 a € 15.000	30%
Da € 15.001 a € 17.000	40%
Da € 17.001 a € 19.000	60%
Da € 19.001 a € 21.000	80%
Da € 21.001 in poi	100%

ART. 13

FORMAZIONE

9.5  
8

Le parti si impegnano a definire entro il primo semestre 2009, con apposita intesa, i programmi formativi annuali e pluriennali del personale dell'A.P.T. e a condividere criteri e priorità per l'autorizzazione dei percorsi formativi individuali e collettivi.



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller ones.